

Scarsa attenzione del revisore in merito ai documenti compilati: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 29/01/2025

È necessario che l'organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 10/2025/PRSP, depositata il 23 gennaio 2025.

Nel caso specifico, dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria svolta, erano emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell'organo di revisione con particolare riguardo a:

1. composizione del risultato di amministrazione;
2. utilizzo avanzo di amministrazione degli anni precedenti;
3. conciliazione tra il risultato di gestione di competenza e il risultato di amministrazione;
4. fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale;
5. mancata compilazione della Tabella su recupero evasione tributaria;
6. assenza nella relazione della Sezione relativa alle spese del personale con le dichiarazioni circa il rispetto dei vincoli relativi.

I giudici hanno anche evidenziato superficialità del revisore nell'attestare congruo il fondo contenzioso, il fondo perdite società partecipate e il fondo indennità di fine mandato.

La corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto "Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale...anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente. L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)" (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

La giurisprudenza contabile ha già evidenziato più volte che "tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n.

5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile" (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

I giudici hanno richiamato, pertanto, il revisore a maggiore impegno e attenzione nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.